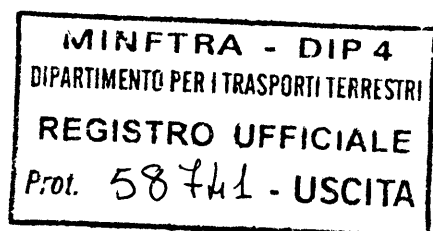




**Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti**

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione
ed i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale Motorizzazione
Div. 6 (ex Mot.5)
Via Caraci, n. 36 - 00157 Roma



Roma, 09 GIU. 2009

Alla Direzione Generale Territoriale
del Nord-Ovest
Via Cilea, n. 119
20151

MILANO

Alla Direzione Generale Territoriale
del Nord-Est
Strada della Motorizzazione Civile, n. 13
30174 VENEZIA-MESTRE

Alla Direzione Generale Territoriale
del Centro-Nord e Sardegna
Via Salaria, n. 1045
00138

ROMA

Alla Direzione Generale Territoriale
del Centro Sud
Via Argine, n. 422
80174

NAPOLI

Alla Direzione Generale Territoriale
del Sud e Sicilia
Via S.P. Modugno-Palese
70026

MODUGNO (BA)

Agli Uffici della Motorizzazione civile

LORO SEDI

Alla Divisione 5 ^

SEDE

Alla Divisione 7 ^

SEDE

Alla Regione Siciliana
Assessorato Regionale
Turismo, Comunicazioni e Trasporti
Dipartimento Trasporti e Comunicazioni
Direzione Generale - Area 4
Via Notarbartolo, 9

90141 PALERMO

Alla Regione Valle D'Aosta
Servizio Motorizzazione Civile
Corso Battaglione, n. 24
11100

AOSTA

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Mobilità – Ufficio Patenti
Palazzo 3 B
Via Crispi 10
39100
BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento lavori pubblici trasporti e reti
Servizio motorizzazione civile
Lungadige S.Nicolò 14
38100
TRENTO

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale mobilità, energia e
Infrastrutture di trasporto
Via Giulia, n. 75/1
34126
TRIESTE

OGGETTO: Revoca patente di guida disposta dal Prefetto quale sanzione amministrativa accessoria. Criteri applicativi art.219, comma 3 bis, Codice della strada.

In riferimento all'oggetto, al fine di dirimere i dubbi interpretativi posti da numerosi uffici della motorizzazione in ordine alle modalità per il conseguimento di un nuovo documento di guida a seguito di revoca prefettizia di precedente patente di guida disposta, ad esempio, ai sensi degli artt.218/6°c. e 219 del C.d.S., si rappresenta che il Ministero dell'Interno, concordando con la scrivente divisione sulla necessità di una uniformità di orientamento, ha fornito, con nota n. 2079 del 29.4.2009 chiarimenti in merito.

In particolare – dopo aver richiamato l'esclusività della cognizione del giudice ordinario nelle impugnative di cui trattasi - per quanto attiene alla decorrenza del termine da cui calcolare l'anno per il conseguimento del nuovo documento di guida il predetto Ministero è dell'avviso che *“ove non sia stato presentato ricorso, la definitività del provvedimento si consegua a partire dal giorno successivo all'ultimo utile per l'impugnazione del provvedimento prefettizio, regolarmente notificato; in caso contrario dalla scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione contro la eventuale sentenza sfavorevole al ricorrente, qualora questi abbia fatto opposizione all'ordinanza prefettizia dinanzi al giudice ordinario”*.

Si invitano codesti Uffici a conformarsi alle direttive di cui sopra.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Arch. Maurizio VITELLI)



h
SB/